

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle assicurazioni
sociali
Ambito AI
Effingerstrasse 20
3003 Berna

12.470 Iniziativa parlamentare. Miglior sostegno per i figli gravemente ammalati o disabili che vengono curati a domicilio: procedura di consultazione

Gentili Signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per averci concesso la possibilità di inoltrare le nostre osservazioni relative al progetto preliminare di modifica della LAI messo in consultazione dal Consiglio federale lo scorso 30 novembre.

Premessa

L'assegno per grandi invalidi (AGI) è versato qualora l'assicurato, per compiere gli atti ordinari della vita, necessiti dell'aiuto regolare di terze persone. Tale prestazione è dovuta ad assicurati minorenni e adulti, sempreché essi abbiano la loro residenza in Svizzera e siano grandi invalidi almeno di grado esiguo. Gli importi fissi mensili versati dipendono dal grado: se lieve l'importo corrisponde a fr. 1'880.--, se medio a fr. 1'175.-- e se elevato a fr. 470.--; qualora l'assicurato soggiorni in istituto l'importo corrisposto è della metà. Per gli assicurati minorenni, che devono risiedere a domicilio, si considera unicamente il maggior bisogno di aiuto e di sorveglianza personale di cui egli necessita rispetto ad un minore non invalido della sua stessa età. Per gli assicurati minorenni che risiedono a domicilio, oltre alla prestazione dell'AGI, va aggiunto un supplemento per cure intensive a condizione che, a causa del loro danno alla salute, necessitino di un'assistenza supplementare di almeno quattro ore.

L'importo dipende da quante ore supplementari, rispetto ad un bambino non invalido della stessa età, abbiano bisogno: almeno 4 ore fr. 470.--, almeno 6 ore fr. 940.--, almeno 8 ore fr. 1'410.--. Non si considera il tempo dedicato a misure sanitarie ordinate dal medico.

In aggiunta, il minore può inoltre beneficiare, a certe condizioni, del contributo per l'assistenza. Tale prestazione rimborsa terze persone assunte dall'assicurato (in caso di minorenni dai genitori) che l'aiutano a vivere a domicilio assistendolo quotidianamente. È nata nel 2012 grazie all'introduzione del primo pacchetto della sesta

revisione LAI ed ha lo scopo di alleggerire, almeno in parte, i genitori dal sostegno reso necessario dal danno alla salute dei propri figli.

Tali prestazioni hanno l'obiettivo principale di sostenere gli assicurati a condurre una vita il più autonoma e responsabile possibile.

La quarta revisione LAI

La quarta revisione della LAI, entrata in vigore il 1 gennaio 2004, ha introdotto diverse riforme atte a migliorare la situazione degli assicurati grandi invalidi minorenni: ha unificato i metodi di valutazione del diritto agli AGI, aumentando l'accessibilità a tale prestazione per i minorenni grandi invalidi, ritenuto che l'inizio del diritto può sorgere a partire dalla nascita anziché, come prevedeva il vecchio diritto, solo con il compimento dei due anni di età. Inoltre le prestazioni sussidi d'assistenza e rimborso delle spese di cure a domicilio sono state raggruppate nel supplemento per cure intensive.

Il contributo per l'assistenza

Il contributo per l'assistenza è una prestazione introdotta tramite il primo pacchetto della sesta revisione entrato in vigore il 1° gennaio 2012. Esso si prefigge di promuovere l'autonomia dei disabili, permettendo loro di assumere, a certe condizioni, un assistente che li aiuti a vivere in modo indipendente a domicilio e rimborsandone i costi stabiliti dalla legge.

Pure gli assicurati minorenni hanno diritto a questo sostegno, se consente loro di frequentare una scuola normale o, per i minorenni fortemente bisognosi di cure, se sono assistiti a domicilio anziché in istituto. Tale opportunità è stata creata per sgravare principalmente i genitori che si dedicano ai figli bisognosi di cure particolari e assistenza a causa del danno alla salute. Per questi ultimi il diritto nasce qualora gli assicurati minorenni ricevano un supplemento per cure intensive per almeno 6 ore supplementari di cure e di sorveglianza.

L'iniziativa parlamentare 27 settembre 2012 del Consigliere nazionale Rudolf Joder

L'iniziativa propone di adeguare le basi legali in modo tale da fornire maggiori sostegni finanziari alle famiglie che curano a domicilio figli con gravi infermità. A tale scopo il Progetto preliminare e il rapporto esplicativo della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale contemplano un innalzamento dei criteri di calcolo dell'importo del supplemento per cure intensive.

Attualmente, infatti, l'art. 42^{ter} cpv. 3 LAI prevede che il supplemento ammonta al 60% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia (fr. 2'350.-- dal 2015) se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno (quindi fr. 1'880.-- al mese), se di 6 ore al 40% (ossia fr. 1'175.-- al mese) e se almeno 4 ore al 20% (ossia 470.--).

La normativa proposta prevede un aumento delle percentuali sulla rendita massima di vecchiaia, ossia il 100% in caso di bisogno di assistenza di almeno 8 ore, il 70% di almeno 6 ore e il 40% di almeno 4 ore di necessità di assistenza.

Presa di posizione sul progetto

Siamo consapevoli dell'impegno che le famiglie devono dedicare per sostenere ed assistere i propri figli che hanno gravi infermità. tuttavia ci chiediamo se sia opportuno proprio ora affrontare la modifica di una misura che comporterà costi aggiuntivi per l'AI di circa 20 milioni, ritenuto che, nel frattempo, è stata lanciata la consultazione sul progetto di ulteriore sviluppo dell'AI che comporterà pure maggiori costi.

È aperto pure un altro progetto, il programma di stabilizzazione 2017-2019 che prevede, da parte della Confederazione, una diminuzione del contributo al Fondo AI. Rammentiamo che le prestazioni toccate dalle modifiche qui proposte non sono contributive e che, pertanto, il loro finanziamento dipende proprio dal contributo della Confederazione. Per questi motivi non riteniamo sia il momento propizio per apportare modifiche e ampliare prestazioni non prioritarie, tenuto conto, tra l'altro, che il riversamento di parte dell'IVA al Fondo AI si concluderà nel 2017. Vediamo infatti il grosso rischio che l'AI si indebiti ulteriormente mettendo a repentaglio la realizzazione della revisione che prevede il suo ulteriore sviluppo atto a migliorare la reintegrazione dei propri assicurati.

Con i nostri migliori saluti

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza:

- Pubblicazione in Internet
- Dipartimento della sanità e della socialità, Residenza (dss-dir@ti.ch);
- Istituto delle assicurazioni sociali, via C. Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona (carlo.marazza@ias.ti.ch; monica.maestri@ti.oai.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (deputazione@ti.ch);